



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Salvatore PILATO	- Presidente
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Referendario
Giuseppe VELLA	- Referendario – Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTI i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di San Giovanni La Punta (CT), per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, trasmessi dal Sindaco, rispettivamente, con le note prot. C.d.c. 13112 del 30/10/2019, prot. C.d.c. 2185 del 17/02/2021 e prot. C.d.c. 11403 del 31/12/2021;

VISTA l'ordinanza n.18/2023 con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di San Giovanni La Punta (CT)

-Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema

integrato dei controlli interni degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11

agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia

con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per l'anno 2020, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, anno 2020”*.

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate *“le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19”*.

In particolare, precisa la Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione, *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia. A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti partecipanti. In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “ autocorrezione “, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un' efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò posto, dall'analisi dei referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 del Comune di San Giovanni la Punta, sono emerse alcune criticità concernenti il controllo successivo di regolarità amministrativa, quelli sul controllo di gestione, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

In particolare, si sono rilevati con riferimento a tutte le tipologie oggetto del controllo taluni disallineamenti. Più in dettaglio, è risultato un numero di *reports* inferiore rispetto a quello programmato per le seguenti tipologie:

- *Controllo successivo di regolarità amministrativo e contabile per gli esercizi 2019 e 2020;*
- *Controllo di gestione per il triennio;*
- *Controllo strategico per il triennio;*
- *Controllo sugli equilibri per gli esercizi 2019 e 2020;*
- *Controllo sulla qualità dei servizi per il triennio.*

Tabella n. 1 – Report previsti e prodotti

TIPOLOGIE DI CONTROLLO	2018		2019		2020	
	REPORT PREVISTI	REPORT PRODOTTI	REPORT PREVISTI	REPORT PRODOTTI	REPORT PREVISTI	REPORT PRODOTTI
a) Controllo successivo di regolarità amm. e contabile	2	2	3	1	2	1
b) Controllo di gestione	3	1	3	1	3	0
c) Controllo strategico	3	1	3	1	3	0
d) Controllo equilibri finanziari	4	4	4	3	4	0
e) Controllo organismipartec.	2	2	2	2	2	2
f) Controllo qualità dei servizi	10	8	10	5	10	0

È risultato, inoltre, l'esiguo livello di azioni correttive attivate per fronteggiare criticità emerse in *reports* ufficializzati tramite delibere di Giunta o di Consiglio, come restituisce la successiva tabella:

Tabella n. 2 – Report Ufficializzati ed azioni correttive attivate

TIPOLOGIE DI CONTROLLO	2018		2019		2020	
	Report ufficializzati	Azioni correttive	Report ufficializzati	Azioni correttive	Report ufficializzati	Azioni correttive
a) Controllo successivo di regolarità amm. e contabile	0	0	0	0	0	0
b) Controllo di gestione	0	0	0	0	0	0
c) Controllo strategico	1	0	0	0	0	0
d) Controllo equilibri finanziari	4	1	3	0	0	0
e) Controllo organismipartec.	2	0	2	0	1	0
f) Controllo qualità dei servizi	0	0	0	0	0	0

Pertanto, si è avviata apposita richiesta istruttoria con nota prot. C.d.c. n. 7959 del 3 novembre 2022, cui è stato dato riscontro da parte dell'Ente, con comunicazioni prot. C.d.c. n. 8821 e 8822 del 12 novembre 2022.

L'Ente, per il tramite del Segretario generale, con la sopra richiamata nota, ha comunicato che:

- a) con riferimento al controllo di regolarità amministrativa per gli esercizi 2019 (secondo semestre) e 2020, l'interruzione dell'attività amministrativa 2020 unitamente all' assenza del Segretario comunale titolare dal 03.06.2020, hanno determinato ritardi e rallentamenti, di modo che gli unici *reports* prodotti tanto per l'anno 2019 quanto per il 2020 sono stati redatti dal Segretario titolare della funzione a partire dall' 01.03.2021;
- b) il controllo di gestione viene svolto da un apposito Nucleo che si occupa anche del controllo strategico. Negli anni 2018, 2019 e 2020 è stato prodotto un solo *report*, ma non vengono fornite giustificazioni a fronte dei riscontrati disallineamenti rispetto alle previsioni. In particolare, per il 2020, si precisa che esso è stato formalizzato a cura di un apposito Nucleo (prot. 33090 del 29.07.2022) in data successiva all'invio del referto in Sezione in data 31 dicembre 2021 (per tale ragione nella sopra riportata tabella n. 1, elaborata con dati rinvenuti nei referti, viene riportato il valore zero);
- c) anche il controllo strategico viene svolto dallo stesso Nucleo che si occupa anche del controllo di gestione. Negli anni 2018, 2019 e 2020 è stato prodotto un solo *report*, a fronte dei 3 originariamente previsti, ma non vengono fornite giustificazioni dei riscontrati disallineamenti rispetto alle previsioni. In particolare, per il 2020, si precisa che esso è stato formalizzato a cura di un apposito Nucleo (prot. 50783 del 24.11.2022) in data successiva all'invio del referto in Sezione in data 31 dicembre 2021 (per tale ragione nella sopra riportata tabella n. 1, elaborata con dati presenti nei referti, viene riportato il valore zero);
- d) il controllo sugli equilibri finanziari evidenzia la produzione di 4 *reports* come programmato nel 2018, di 3 *reports* a fronte dei 4 previsti nel 2019, di nessun *report* nel 2020, circostanza non chiarita dalla nota di risposta prot. n. 53020 del 06.12.2022 del Responsabile di Settore, cui è stata rivolta apposita interlocuzione;
- e) per il controllo sulla qualità dei servizi, rispetto ai 10 *report* previsti nel triennio 2018-2019-2020 risultano emanati 8 *reports* nel 2018 e 5 nel 2019. Nella nota di risposta viene rappresentato che anche per l'anno 2020 risultano prodotti 5 *reports* sulla qualità dei servizi, a differenza dei dati emersi nei *reports* inviati in Sezione.
- Sulla base dei dati contenuti nei referti *de quibus* e nei riscontri istruttori, si espongono, dunque, gli esiti dell'attività , in merito alle singole tipologie di controllo interno

oggetto di analisi, da cui sono emerse numerose debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-*bis* del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-*bis* configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*vd.* deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In riferimento al caso di specie, ai sensi del vigente Regolamento che regola le modalità di esecuzione dei controlli interni, adottato con delibera di C.c. n. 8 del 21 marzo 2018, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato dal Segretario generale che si avvale di apposita struttura di *audit*, presieduta dallo stesso Segretario e composta da due incaricati di funzioni dirigenziali preposti alla gestione, appartenenti a settori diversi da quello oggetto di controllo. Semestralmente si procede all'estrazione degli atti da sottoporre controllo e al termine dell'anno si redige apposito *report*, inviato per le valutazioni di competenza ai Responsabili di Area.

Questo *modus operandi* garantisce, quindi, la partecipazione di ogni Responsabile al processo di controllo, generando la piena consapevolezza di tutti gli attori coinvolti nella valutazione.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente in merito a tale tipologia di controllo precisa che: *“in ordine alle richieste di chiarimento poste in materia si riprende quando già esposto in via preliminare, ed in particolare la circostanza che il controllo successivo anno 2020 è stato oggetto di criticità temporali legate si ritiene alla chiusura degli uffici ed interruzione di ogni attività amministrativa, lo scrivente segretario titolare a partire dal 01.03.2021 ha provveduto ad effettuare sia il controllo relativo al 2° semestre 2019 che l'intera annualità 2020”*.

Si è precisato, inoltre, in sede di riscontro, che l'esiguità degli atti riferiti al 2019 è riconducibile alla effettuazione del controllo nel 1° semestre e non nell'intero anno, mentre l'unicità del *report* per l'anno 2020 è stata ritenuta giustificabile a causa della compressione dell'attività amministrativa conseguente alla pandemia da Covid- 19. Inoltre, si è rappresentato che la percentuale di atti sottoposti al controllo è rimasta inalterata nel corso del triennio (5%). In ordine alla tipologia di irregolarità rilevate è stato comunicato che le esse attenevano principalmente ad elementi formali essendo stato riscontrato il sostanziale rispetto dei parametri di riferimento.

Dalla relazione in atti esitata dal Nucleo sul controllo di gestione, non sono emersi elementi di chiarimento a supporto delle ragioni che hanno precluso l'utilizzo degli esiti dei precedenti controlli di gestione, al fine di concorrere alla individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo (*Punto 2.4*) e dei precedenti controlli preventivi di regolarità contabile, al scopo di concorrere alla individuazione dei settori di attività da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa (*Punto 2.4 bis*).

Viene confermata la mancata effettuazione di ispezioni ed indagini al fine di accertare la regolarità amministrativo contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi (*Punto 2.7*).

Nessuna risposta, in sede di riscontro istruttorio, è stata fornita in merito alle motivazioni secondo le quali, nonostante sia siano state riscontrate irregolarità, non

sono state diramate ai responsabili dei servizi puntuali direttive cui uniformarsi (*Punto 2.10 del referto*).

Infine, nella successiva tabella n. 3, si rappresenta il totale degli atti esaminati rispetto a quelli emanati in totale. Il numero di questi ultimi è disponibile solo per l'esercizio 2020 e risulta pari a n. 77 atti.

Con riferimento agli atti esaminati si evidenzia un *trend* discendente poiché da 81 atti nel 2018 si passa a 40 atti nel 2019, per poi vedere ancora il dato diminuire sino a 32 atti nel 2020. Le irregolarità sono sanate nel 45,24% dei casi nel 2018, nel 21.74% dei casi nell'anno successivo. Nel 2020 le irregolarità rilevate non vengono sanate.

Tabella n. 3 – Atti esaminati ed irregolarità rilevate e sanate

	2018	2019	2020
Atti totali	n.d.	n.d.	77
Atti esaminati	81	40	32
Irregolarità rilevate	126	92	19
Irregolarità sanate	57	20	0

Sulla base di quanto dichiarato nel referto, per quanto attiene al controllo preventivo, si da atto che, nel corso dell'esercizio 2020, non sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio con il parere tecnico e contabile contrario e sono stati regolarmente rilasciati i pareri di regolarità tecnica, nonché quelli in ordine alla regolarità contabile. Inoltre, per tutte le proposte di deliberazione, ove necessario, i responsabili dei diversi servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine di consentire al responsabile finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile e dell'eventuale attestazione della copertura finanziaria.

Sempre dall'esame del referto è, altresì, emerso che la tecnica di selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta con un campionamento "*ad estrazione casuale semplice*" e che gli atti sottoposti a controllo successivo sono stati complessivamente, nel 2020, n. 32.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato nel referto e in sede di riscontro istruttorio, con particolare riferimento alle criticità scaturenti dal blocco dell'attività amministrativa nell'anno 2020, nonché in merito a quando sta ponendo in essere il nuovo Segretario generale, insediatosi nell'anno 2021, al fine di superare fattivamente le criticità accertate.

Alla luce delle superiori considerazioni, si invita l'ente a proseguire in tale direzione e, in particolare, si richiede:

- la necessità di implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;
- attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvencono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (*"Piano dettagliato obiettivi"* e *"Piano della performance"*). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*vd.* deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sopra richiamata, durante l'emergenza da COVID-19, nell'ambito del controllo di gestione, è rilevante il collegamento fra aspetti finanziari (in particolare le spese/i costi) e non finanziari (indicatori di *output*/risultato e relativi *target*), poiché le manovre finanziarie connesse alla pandemia hanno influenzato in modo diverso gli Enti territoriali e, al loro interno, i diversi settori di attività. Il controllo di gestione, pertanto, dovrà essere in grado di individuare tali differenze, in modo che, anche nelle mutate contingenze, sia evidente il collegamento fra risorse finanziarie e obiettivi.

Nel caso di specie, il Controllo di gestione viene esercitato dall'apposito Nucleo esterno, nominato con Determinazione Sindacale n. 7 del 07.02.2022, che si occupa anche del controllo strategico.

Il Nucleo ha prodotto il *report* per l'anno 2020 con nota prot. n. 33090 del 29.07.2022.

Tale tipologia di controllo:

- non si avvale di un sistema di contabilità economico patrimoniale tenuto con il metodo della partita doppia (*Punto 3.1 del referto*);
- esso non è in grado di influenzare l'attività di controllo in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione (*Punto 3.6 del referto*);
- nei regolamenti o nelle delibere dell'Ente non è stata prevista la necessità, ad opera delle articolazioni organizzative decentrate, di attenersi alle direttive della struttura centrale (*Punto 3.3 del referto*).

Il Segretario, nella sopra richiamata nota di risposta, rappresenta che si procederà a confronto ricognitivo tra i soggetti coinvolti, ivi compresi i Responsabili di Settore, allo scopo di definire un percorso condiviso teso al pieno raggiungimento degli scopi proposti dalla norma, avuto riguardo in particolare alla produzione dei *report* intermedi che possano consentire di incidere sulla programmazione in corso.

Con riferimento agli indicatori utilizzati/non utilizzati nel triennio in esame, come rappresentati in tabella n. 4, si segnala il mancato utilizzo di indicatori di attività/processo, di output e di efficacia per il 2018; di indicatori di analisi finanziaria nell'esercizio 2019; per l'esercizio 2020 nessun indicatore è disponibile.

Alla richiesta istruttoria di riassumere le scelte effettuate dell'Ente circa la selezione degli indicatori applicati, ovvero l'esclusione di taluni di essi, viene comunicato che nella relazione resa per l'anno 2019 alle pagine 39, 40 e 41, si fa riferimento all'applicazione di indicatori specifici di efficacia e di efficienza. Di contro, non si esplicita alcun riferimento ad indicatori attività/processo e output.

Tabella n. 4 – Indicatori utilizzati/non utilizzati nel controllo di gestione

INDICATORI	2018	2019	2020
Attività/processo	NO	SI	n.d.
Output	NO	SI	n.d.
Efficienza	SI	SI	n.d.
Efficacia	NO	SI	n.d.
Economicità	SI	SI	n.d.
Analisi finanziaria	SI	NO	n.d.

Il Collegio, pertanto, nell'evidenziare che l'art. 147-ter del TUEL richiede l'adozione di adeguate metodologie di controllo di gestione **invita l'Ente:**

- a potenziare tale tipologia di controllo, stante che emerge dai questionari allegati la mancata previsione di un sistema di *audit* per rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati e per supportare i responsabili nell'adozione di provvedimenti correttivi;
- prevedere appositi indicatori di attività/processo, di output e di efficacia.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo*

attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, a fronte dell'emergenza da COVID-19, la stessa Sezione delle autonomie ha puntualizzato *"La situazione emergenziale implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell'Ente. Ciò potrebbe indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando ulteriori risorse da impiegare.*

In questa logica, considerando anche il contesto di risorse scarse in cui si muovono le amministrazioni territoriali, andrebbero rivisti i documenti programmatici (DEFR per le Regioni e DUP per gli Enti locali) per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari, anche in rapporto all'Amministrazione degli organismi partecipati. Nella riprogrammazione della gestione, inoltre, si dovrebbero considerare i rischi connessi all'emergenza sanitaria e prevederne gli impatti strategici e operativi sul bilancio, nonché sull'organizzazione degli Enti, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla scelta di forniture o professionalità difficilmente surrogabili, anche ai fini della predisposizione delle eventuali soluzioni alternative".

Ciò premesso, nel caso di specie, gli articoli dal 24 al 27 del regolamento sui controlli interni, disciplinano tale forma di controllo e, in particolare, l'art.27 regola la metodologia di riferimento.

In merito, invece, alle modalità di fissazione degli obiettivi strategici e di mantenimento, da cui è stato originato il ciclo della performance dell'Ente, viene riferito, in sede di riscontro istruttorio, che il controllo strategico è posto in essere dallo stesso Organismo esterno che si occupa del controllo di gestione.

In ordine agli strumenti di programmazione adottati, la successiva tabella n. 5 indica le delibere con cui sono stati adottati il Dup, il bilancio di previsione ed il Peg, evidenziando, per l'anno 2020, un notevole ritardo nella tempistica di approvazione.

Più in particolare:

Anno 2018 - con deliberazioni consiliari n. 20 e n. 21 del 16.07.2018 sono stati approvati rispettivamente il Dup triennio 2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018- 2020; con deliberazione giuntale n. 69 del 17.07.2018 è stato approvato il PEG 2018-2020;

Anno 2019 - con deliberazione consiliare n. 27 del 26.08.2019 è stato approvato il Dup triennio 2019-2021, con deliberazione consiliare n. 28 del 26.08.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019- 2021, con deliberazione giuntale n. 43 del 28.08.2019 è stato approvato il PEG 2019-2021;

Anno 2020 - con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 16.02.2021 sono stati approvati il Dup triennio 2019-2021 ed il bilancio di previsione 2019- 2021; con deliberazione giuntale n. 52 del 16.11.2020 è stato approvato il PEG provvisorio 2019-2021, unitamente al Piano delle performance.

Tabella n. 5 – Tempistica approvazione documenti contabili di programmazione

	Approvazione Dup	Approvazione bilancio di previsione	Approvazione Peg
2018	Delib. C.c n. 20 del 16/07/2018	Delib. C.c n. 21 del 16/07/2018	Delib. Giunta n. 69 del 17/07/2018
2019	Delib. C.c n. 27 del 26/08/2019	Delib. C.c n. 28 del 26/08/2019	Delib. Giunta n. 43 del 28/08/2019
2020	Delib. C.c n. 5 del 16/02/2021	Delib. C.c n. 6 del 16/02/2021	Delib. Giunta n. 52 del 16/11/2020 - Provvisorio

Nell'anno **2018** il Nucleo per il controllo strategico ha prodotto un unico *report* da cui sono state rese le informazioni in ordine alla media percentuale degli obiettivi

raggiunti pari al 84,62%. Con riferimento al sistema di monitoraggio intermedio (*report*), che misura lo stato di raggiungimento degli obiettivi nel corso dell'anno nel referto per il 2018 (Punto 4.5), emerge una percentuale media di obiettivi strategici attestata al 88% (in leggera diminuzione rispetto al dato registrato nel 2017, pari al 91%).

Il Segretario generale, in merito alla richiesta di chiarimenti sulle ipotesi di mancata utilizzazione nell'anno 2018 di taluni indicatori, come sintetizzati nella successiva tabella n. 6, più in particolare a sostegno delle ragioni della mancata applicazione degli indicatori di contesto, di efficienza e di innovazione e sviluppo per l'esercizio 2018, nulla riferisce sul merito delle scelte effettuate, se non la circostanza della diversa composizione dell'organismo redigente il referto.

Nel **2019** non sono state riscontrate deliberazioni sullo stato di attuazione dei programmi, per cui le risposte inserite nel referto relativo al 2019 trasmesso in Sezione sono da considerare errate. ¹. L'Ente riferisce che negli esercizi 2018 e 2019, a causa della diversa composizione dell'organismo redigente il referto, è conseguita una differente impostazione conferita alla struttura del referto anche in merito all'integrazione con il referto sul controllo di gestione

Si conferma il mancato monitoraggio per l'esercizio 2020, ascrivibile, come già cennato, alle plurime problematiche connesse all'emergenza sanitaria, sebbene l'Ente si sia dotato del Peg e del Piano degli Obiettivi in via provvisoria. Nella risposta istruttoria viene riferito che sarà cura dell'Ente fornire le opportune direttive al Nucleo preposto al Controllo strategico e di gestione.

Nella **tabella n. 6** si riportano gli indicatori utilizzati e non utilizzati nell'effettuazione del controllo strategico.

Tabella n. 6 – Indicatori utilizzati/non utilizzati nel controllo strategico

INDICATORI	2018	2019
Contesto	NO	SI

¹ Il riferimento è ai dati estratti dai referti ai punti 4.4 ed inseriti nella tabella n. 6.

<i>Outcome</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>Efficacia</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>Efficienza</i>	<i>NO</i>	<i>SI</i>
<i>Economicità</i>	<i>NO</i>	<i>SI</i>
<i>Innovazione e sviluppo</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>

La Sezione prende atto di quanto dichiarato del Comune di San Giovanni La Punta in sede di questionario e in fase di riscontro istruttorio e ritiene necessario implementare il controllo strategico, attraverso l'integrazione con il controllo di gestione, prevedendo adeguati parametri in base ai quali l'organo di indirizzo ha verificato lo stato di attuazione dei programmi e la verifica dei risultati.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (vd. deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Ciò risulta di maggiore attualità in considerazione della situazione emergenziale e in tal senso la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, precisa che *“nel mutato contesto organizzativo, gli Enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della*

programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili”.

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

Nel caso di specie, gli articoli dal 19 al 23 del vigente regolamento sui controlli interni disciplinano tale tipologia di controllo.

In merito alle modalità di espletamento del controllo, il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri.

Dal riscontro istruttorio che, per questa tipologia di controllo, è stato assicurato dal Responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 53020 del 06.12.2022, si evince, inoltre, che per gli anni 2018-2019 le misure adottate ai sensi dell'art 183 comma 8, per il caso di insufficiente disponibilità di cassa, sono le seguenti:

- deliberazione di G.M. 91 del 07.11.2018, afferente la presa d'atto degli equilibri di bilancio del III trimestre 2018 e le misure correttive proposte dal responsabile del settore finanze;
- deliberazione di G.M. 27 del 10.12.2019 afferente la verifica degli equilibri di bilancio del IV trimestre 2018 e le direttive ai responsabili dei servizi;
- deliberazioni di G.M. nn. 38, 60 e 71 del 2019 relative rispettivamente alla verifica degli equilibri per il I, II e III trimestre 2019, con le connesse direttive ai responsabili dei servizi.

Nessun provvedimento in materia è stato adottato nell'anno 2020.

In ordine ai chiarimenti richiesti in merito ai profili di integrazione del controllo in esame con altre tipologie di controllo, il citato responsabile ha confermato che, nonostante la previsione regolamentare di cui all'art. 20, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n.8 /2018, che espressamente prevede la valutazione degli effetti per il bilancio in relazione all'andamento delle partecipate, il citato aspetto in ordine al controllo sugli equilibri finanziari non risulta agli atti.

In ordine ai chiarimenti richiesti circa il mancato coinvolgimento del Segretario e dei responsabili dei servizi nei controlli sugli equilibri finanziari (*Punto n. 5.3 del report*), il Responsabile del Settore Finanze conferma che, nonostante la previsione dell'art.19, comma 1, del regolamento sopra citato, probabilmente a causa dell'emergenza epidemiologica, il controllo non è stato posto in essere.

In merito, la Sezione prende atto di quanto evidenziato dal Comune, pur rilevando l'opportunità che nell'ambito dei controlli finanziari assuma un ruolo più attivo il Segretario generale dell'Ente, stante la funzione di garante della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, che l'ordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del TUEL, gli riconosce.

Non vi è, infatti, ombra di dubbio che l'attuale contesto normativo, attribuisce, nell'ambito dei controlli interni, un ruolo centrale alla figura del Segretario generale, anche nella veste di Responsabile anticorruzione, pur nel rispetto delle diverse competenze e delle peculiarità proprie delle variegate forme di *audit* attivate nell'Ente. Preme, tra altro, precisare che il Segretario generale svolge, quale responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa, il controllo, con criteri di campionamento, anche sulle determine di impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del vigente regolamento sui controlli interni

Nell'ottica, quindi, di una sinergica e funzionale correlazione tra le diverse forme di controllo (cd. cruscotto direzionale), sembra poco funzionale alla *ratio* legislativa l'assenza di un ruolo attivo del Segretario generale all'interno di un controllo strategico ed essenziale, pur peculiare, quale quello finanziario, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli europei.

La Sezione prende atto di quanto evidenziato dall'Ente, e si riserva le opportune verifiche in sede di controlli finanziari sui questionari.

Purtuttavia, invita l'Ente di coinvolgere, conformemente alla previsione dell'art.19, comma 1, del vigente regolamento sopra citato, il Segretario e i responsabili dei servizi nei controlli sugli equilibri finanziari.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, più volte richiamata, durante l'emergenza da COVID-19 *“particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo.*

È, al riguardo, da considerare che il monitoraggio del contratto di servizio costituisce un punto essenziale delle verifiche spettanti all'Amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un

lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra Ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente".

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (vd. deliberazioni di questa Sezione n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Facendo riferimento al caso di specie, l'ente è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, del Tuel ed ha definito gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi con "Regolamento di disciplina sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house" di cui alla delibera di C.c. n. 22 del 24 luglio 2019 (trasmesso in allegato ai chiarimenti istruttori).

Con nota istruttoria è stato richiesto di dettagliare le modalità di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000, sugli enti partecipati, specificando gli indirizzi e le direttive emanate nonché di riferire circa la esistenza di un sistema finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società. L'Ente, in persona della Responsabile incaricata dell'organismo di controllo sulle società partecipate, con nota allegata (prot. n. 53308 del 07.12.2022), ha riferito che la relazione prodotta ha riguardato esclusivamente il controllo analogo esercitato dall'Ente quale socio unico della società in house Multiservizi Puntese s.r.l..

E' stato, inoltre, rappresentato che il Comune ha diverse altre partecipazioni minoritarie nelle seguenti società:

- Servizi Idrici Etnei SpA;
- S.R.R. Catania Area Metropolitana;
- Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna in liquidazione;
- Acoset SpA;
- Simeto Ambiente SpA in liquidazione;
- ATO 2 CT Acque.

In ordine ai controlli, l'Ente dal 2022 ha attivato il controllo analogo congiunto (di cui un componente dell'organismo di controllo è dipendente funzionaria del Comune di

San Giovanni La Punta) sulla Società Acoset S.p.A che ha aderito alla compagine societaria Società Catania Acque S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato.

Dall'esame dei referti trasmessi risulta:

- la mancata approvazione dei budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'ente (*Punto 6.3 del report*), ascrivibile, secondo quanto dichiarato nei chiarimenti istruttori, alla mancata adozione del Regolamento. Si è proceduto, sebbene in modo non unitario, alla approvazione del Piano finanziario con il contributo di ogni incaricato di funzioni dirigenziali;
- la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6 lett. J del d. lgs. n. 118/2011 (*Punto 6.7 del report integrato dalle deduzioni riportate in nota istruttoria*);
- l'assenza di indicatori elaborativi al 31/12/2020 di redditività, e deficitarietà strutturale e qualità dei servizi affidati (*Punto 6.16 del report*).

Il Collegio preso atto del referto e del riscontro istruttorio, evidenzia la necessità di superare le criticità sopra rilevate e, in particolare: garantire l'esercizio di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione di tutti gli organismi partecipati, nonché favorire un'effettiva integrazione tra controllo sugli equilibri finanziari e controllo sugli organismi *de quibus*; elaborare, in riferimento agli enti partecipati, idonei indici di redditività, deficitarietà strutturale e qualità dei servizi affidati.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle Autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune

direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR *“durante l'emergenza da COVID-19 , particolare attenzione dovrebbe essere riservata a tale forma di controllo che, anche nella fase precedente all'emergenza pandemica, non sembra aver trovato ottimale attivazione (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, avente ad oggetto “I controlli interni degli Enti locali, esercizio 2017, p. 36 e ss”)., sebbene si tratti di una ineludibile valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli con i risultati conseguiti, alla luce dell'effettiva soddisfazione del cittadino utente”* .

Passando al caso di specie, in sede di richiesta istruttoria, è stato chiesto di esplicitare le modalità operative e i servizi su cui è stato esercitato tale forma di controllo, nonché le azioni poste in essere, **nel 2020**, al fine di superare le pregresse criticità riguardanti il mancato l'innalzamento degli standard economici e di qualità dei servizi (*anni 2018 e 2019, punto 7.9 del questionario*) e l'assenza di coinvolgimento dei portatori di interesse (*anno 2018, punto 7.10 del questionario*).

L'Ente in merito riferisce che il controllo sulla qualità dei servizi viene esercitato mediante la somministrazione di questionari (anche pubblicizzati sul sito). Nel corso dell'anno 2020 il controllo è stato posto sui seguenti servizi:

- dal settore sicurezza sociale e attività culturali;
- dal settore polizia municipale;
- dal Settore Affari Generali e Istituzionali;
- dal Settore Servizi Demografici;
- dal settore Ecologia e Ambiente.

Non risultano azioni attuate nel corso del 2020 sulle ulteriori criticità evidenziate negli anni precedenti.

Nessuna risposta viene fornita sulle motivazioni dell'assenza di confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (Punto 7.8 del report).

Il Collegio, pertanto, nell'evidenziare che l'art. 147-ter del TUEL richiedeva l'adozione di adeguate metodologie di controllo di gestione già a decorrere dal 2015, così come, tra l'altro, previsto dal regolamento dei controlli interni del Comune di san Giovanni La Punta, invita l'Ente a implementare il controllo effettuato sulla qualità estendendolo nei confronti di tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati, anche mediante l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, nonché a prevedere forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e ad attivare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle Autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. "cruscotto direzionale"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (di questa Sezione cfr. anche deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di San Giovanni La Punta (CT) relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, **con riserva di verifica dei successivi referti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 148 del TUEL in tema di responsabilità sanzionatoria.**

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di San Giovanni La Punta (CT);

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo, e in particolare:

- in tema di **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**:
 - implementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;
 - attivare ispezioni e indagini, preferibilmente nelle aree a rischio, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici e servizi;
- potenziare il **controllo di gestione** in conformità a quanto previsto sia dall'art. 147 *ter* del TUEL che dal vigente regolamento sui controlli interni, prevedendo un sistema di *audit* per rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati e per supportare i responsabili nell'adozione di provvedimenti correttivi, nonché istituendo appositi indicatori di attività/processo, di output e di efficacia;
- implementare il **controllo strategico**, attraverso l'integrazione con il controllo di gestione, prevedendo adeguati parametri in base ai quali l'organo di indirizzo ha verificato lo stato di attuazione dei programmi e la verifica dei risultati;
- in materia di **controllo sugli organismi partecipati**:
 - garantire l'esercizio di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione di tutti gli organismi partecipati;
 - favorire un'effettiva integrazione tra controllo sugli equilibri finanziari e controllo sugli organismi *de quibus*;
 - elaborare, in riferimento agli enti partecipati, idonei indici di redditività, deficiarietà strutturale e qualità dei servizi affidati;

- implementare **il controllo sulla qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto sia dall'art. 147 *ter* del TUEL che dal vigente regolamento:

- estendendolo nei confronti di tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati, anche mediante l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- prevedere forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e ad attivare confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di San Giovanni La Punta (CT);

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione “*Amministrazione Trasparente*”) ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 21 febbraio 2023

Il funzionario responsabile

Boris rasura